

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/A

Il Presidente Federale

- vista la nota in data 24 maggio 2022, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando lo scenario post-pandemico attualmente in corso, ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2022/2023, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2022/2023;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24 comma 3, dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2022/2023**:

- 1) sarà consentito alle **società** presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il **15 luglio 2022**;
- 2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di

20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

- 3) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina